

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III

Mogadiscio, 25 Ottobre 1952

N. 10

### S O M M A R I O

#### PARTE PRIMA

COMUNICATO . . . . . 497

1952

#### ORDINANZE:

ORDINANZA n. 15 rep. del 15 novembre 1952: Modifica dell'art. 11 dell'Ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950 recante disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali . . . . . 497

1952

#### DECRETI:

DECRETO n. 127 rep. del 20 febbraio 1952: Trasferimento di titolarità di parte della concessione dr. Giorgio Damesin al Sig. Zannoni Federico . . . . . 498

DECRETO n. 128 rep. del 20 agosto 1952: Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione F.lli Falletti . . . . . 499

DECRETO n. 129 rep. del 3 settembre 1952: Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione Luporini Umberto . . . . . 500

DECRETO n. 130 rep. dell'8 settembre 1952: Cambio di titolarità della concessione « Ottaviani Cesare » in « Eredi Ottaviani » . . . . . 501

DECRETO n. 131 rep. del 10 settembre 1952: Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione F.lli Urbinati . . . . . 502

DECRETO n. 132 rep. del 13 settembre 1952: Trasferimento titolarità della concessione agricola Sig. Gino Grazioli ai Sigg. Franchi Aldo e Luporini Umberto . . . . .	503
DECRETO n. 133 rep. del 18 settembre 1952: Costatazione di avvenuto passaggio di proprietà libera ed assoluta della concessione dei Sigg. Giovando, Novaria e Trucano . . . . .	504
DECRETO n. 134 rep. del 9 settembre 1952: Nomina del Cap. Ftr. Cataldo Vincenzo a giudice militare presso il Tribunale Militare della Somalia in sostituzione del Cap. Ftr. Ramunni Francesco . . . . .	505
DECRETO n. 135 rep. del 14 settembre 1952: Nomina del Cap. S.p.e. pilota Marani Ezio a giudice presso il Tribunale Militare della Somalia in sostituzione del Cap. A.A. r.n. pilota Bianchini Giuseppe . . . . .	506
DECRETO n. 136 rep. del 6 settembre 1952: Nomina del dr. Giulio Carnevali a Controllore dei Prezzi in sostituzione del dr. Arcangelo Manconi . . . . .	506
DECRETO n. 137 rep. del 12 settembre 1952: Nomina del dr. Athos Bartolucci a Segretario del Consiglio economico della Somalia . . . . .	507
DECRETO n. 138 rep. del 16 aprile 1952: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Hahhan Mohamed Ali . . . . .	508
DECRETO n. 139 rep. del 30 settembre 1952: Diritti per vaccinazioni ed inoculazioni veterinarie e per prestazioni veterinarie in genere . . . . .	508
DECRETO n. 140 rep. del 17 settembre 1952: Revoca della concessione di una cava di pietrame accordata al Sig. Mohamed Hirave Giumale . . . . .	510
DECRETO n. 141 rep. del 18 settembre 1952: Revoca della concessione di una cava di pietrame accordata al Sig. Ali Abucar Ahmed . . . . .	511
DECRETO n. 142 rep. del 20 settembre 1952: Abrogazione e sostituzione degli art. 1 e 3 del decreto n. 139 rep. del 22 novembre 1951 recante norme regolamentari per la disciplina della concessione di sostanze litoidi e delle fornaci da calce . . . . .	511
DECRETO n. 143 rep. del 29 settembre 1952: Nomina del dr. Gian Carlo Canavesio a Ufficiale rogante per i contratti dell'A.F.I.S. . . . .	513
DECRETO n. 144 rep. del 30 settembre 1952: Norme complementari per il funzionamento della Sezione di Appello della Corte d'Assise . . . . .	514
DECRETO n. 145 rep. del 24 settembre 1952: Trasferimento titolarità della concessione agricola dr. Giorgio Damesin al Sig. Antonio Fantoni . . . . .	515

DECRETO n. 146 rep. del 24 settembre 1952: Cambio titolarità concessione agricola Sig. Saccani Dante in « Fredi Saccani e coniugi Lannutti » . . . . .	516
DECRETO n. 147 rep. del 27 settembre 1952: Costatazione avvenuto passaggio di proprietà libera ed assoluta della concessione Franco e Giorgio Mancini . . . . .	518
DECRETO n. 148 rep. del 30 settembre 1952: Istituzione di un corso di preparazione per coloro che intendono prestar servizio presso le cancellerie degli uffici giudiziari del territorio . . . . .	519
<hr/>	
DISPOSIZIONE n. 9 del Controllore dei Prezzi in data 20 ottobre 1952: Prezzo di vendita del burro originario del Kenya . . . . .	520

## **PARTE SECONDA**

---

Soc. An. Coop. Agricoltori di Genale (S.A.C.A.): Estratto verbale Assemblea . . . . .	521
Compagnia del Cotone: Estratto verbale Assemblea . . . . .	522
Soc. An. Besse & Co. Ltd.: Avviso . . . . .	522
Ufficio del Giudice della Somalia: Avviso ammortamento certificato n. 135 per 20 azioni S.A.I.S. . . . .	522
Ufficio del Giudice della Somalia: Avviso ammortamento libretto risparmio al portatore n. 25997 . . . . .	523
Società Saccarifera Somala: Estratto verbale adunanza Consiglio di Amministrazione . . . . .	523
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Omar Salah Said ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari . . . . .	523
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Ali bin Abud Ali ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari . . . . .	524
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Ahmed Muhsin Abdalla ad esercitare il commercio all'ingrosso . . . . .	524

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Ali Ibran Abdio ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione . . . . .	524
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Omar Mohamed Sufi ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione . . . . .	525
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Beheth bin Talib Nassir ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari . . . . .	525
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ai sigg. Caputo Luigi e Rucci Giuseppe ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione . . . . .	525
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione alla Soc. Agr. Commerciale Somala all'esercizio d'importazione ed esportazione . . . . .	526
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: N. 5 Avvisi ad Opponendum . . . . .	526
Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni: Avviso ad Opponendum . . . . .	528
Società An. Coop. Agricoltori di Genale (S.A.C.A.): Convocazione di Assemblée Generale Straordinaria . . . . .	528

---

## **PARTE PRIMA**

### **AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**

#### **COMUNICATO**

Risulta che sono in corso con Somali contratti di alienazione o di affitto di terreni, a scopo agricolo, senza che siano state dai contraenti osservate le disposizioni vigenti, in materia, nel Territorio.

Come è noto per la costituzione di qualsiasi diritto sulle terre in favore di non autoctoni, fatta eccezione per l'affitto, occorre, per ogni singolo caso, il consenso dei due terzi dei membri del Consiglio Territoriale, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di Tutela e, quando previsto dallo stesso articolo, il parere del Consiglio Consultivo.

Inoltre è tuttora in vigore, tanto per la costituzione di diritti reali quanto per gli affitti e per tutti i negozi giuridici in genere aventi per oggetto beni immobili, il Proclama 18 del 1941, che fa obbligo di richiedere l'autorizzazione dell'Amministratore.

Gli atti e i contratti fatti senza l'osservanza delle citate disposizioni sono pertanto nulli ed i contravventori sono passibili delle penalità previste dall'art. 4 del Proclama 18 del 1941.

L'Amministrazione rende noto altresì che, fino a quando non interverranno leggi regolatrici del diritto di proprietà immobiliare nel Territorio, intende, anche in considerazione delle raccomandazioni fatte dal Consiglio di Tutela in sede di discussione di petizioni nella sua XI Sessione, non prendere in esame alcuna domanda di alienazione di terre a scopo agricolo, sotto qualsiasi forma, ed usare le più rigorose precauzioni nel concedere eventualmente autorizzazioni per contratti di affitto di terreni a scopo agricolo in tutto il Territorio della Somalia.

Mogadiscio, 30 settembre 1952.

**L'AMMINISTRATORE  
Fornari**

ORDINANZA n. 15 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**

**L'AMMINISTRATORE**

VISTA l'Ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950 recante disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali;

RITENUTO che, a seguito del rimpatrio del Capitano Pilota in S.P.E. Bianchini Giuseppe, membro della Commissione di cui all'art. 11 della sopra citata Ordinanza, occorre provvedere alla nomina di altro membro presso detta Commissione onde consentirne il regolare funzionamento;

CONSIDERATO che trattasi di materia non richiedente la consultazione del Consiglio Territoriale in quanto riferentesi a precedenti rapporti tra il personale somalo ed il Governo italiano;

ORDINA:

A modifica di quanto disposto dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950, il Tenente Ftr. in S.P.E. Di Giorgi Francesco è nominato membro della Commissione per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed impiegati civili somali con decorrenza 15 settembre 1952.

A decorrere dalla stessa data il Capitano Pilota in S.P.E. Bianchini Giuseppe cessa di far parte della predetta Commissione.

Mogadiscio, li 15 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

DECRETO n. 127 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il d.g. 24 gennaio 1929, n. 226 ed il d.m. 22 ottobre 1929 sulle concessioni agricole in Somalia;

VISTO il d.g. 10 maggio 1937, n. 12548, con il quale veniva trasferita in favore del Dr. Giorgio Damesin la titolarità della concessione agricola di Ha. 382,0285 già concessa con d.g. 27 novembre 1934, n. 10571 al Sig. Valle Giobatta;

VISTO il d.g. 28 settembre 1940 n. 17470, che concedeva al Dr. Giorgio Damesin Ha. 50 di terreno dei 150 ettari già accordati al Sig. Girardini Saverio con d.g. 1° agosto 1939, n. 15918;

VISTO l'atto pubblico 24 giugno 1949 n. 4130 di rep. del Notaro della Somalia, approvato dall'Amministratore Capo della Somalia il 17 agosto 1949, con cui il Dr. Giorgio Damesin cedeva al Sig. Zannoni Federico ettari 216,09 della concessione di cui al d.g. 28 settembre 1940 n. 17470;

VISTA la domanda 22 dicembre 1951 con la quale il Sig. Zannoni Federico chiede che venga trasferita a suo favore la titolarità della concessione del Dr. Giorgio Damesin per le porzioni da esso Zannoni acquistate;

VISTA la dichiarazione 22 dicembre 1951 con la quale il Sig. Zannoni Federico dichiara di accettare tutti gli obblighi e gli oneri imposti dai disciplinari delle concessioni Damesin;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda di trasferimento di titolarità;

DECRETA:

La titolarità delle concessioni agricole, site nel Comprensorio del Giuba ed accordate al Dr. Giorgio Damesin con i dd. gg. 10 maggio 1937 n. 12548 e 28 settembre 1940 n. 17470 è trasferita al Sig. Zannoni Federico per le porzioni ad esso cedute coll'atto pubblico 24 giugno 1949 n. 4130 di rep. del Notaro della Somalia, nei limiti e confini risultanti dall'unito rilievo planimetrico, ed alle medesime condizioni dei disciplinari di concessione.

Mogadiscio, li 20 febbraio 1952.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

Visto e registrato al n. 782  
li, 22 settembre 1952.

DECRETO n. 128 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza n. 5, del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. del 6 giugno 1926, n. 11655 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 118, sita nel Comprensorio di Genale ai Sigg. Dario e Roberto Falletti;

VISTO il d.g. del 23 ottobre 1937, n. 13061 che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 16 settembre 1951 con la quale il Sig. Dario Falletti in proprio e per procura (in data 3 ottobre 1930 n. 172 di rep. rogito Roberto Perricone, Commissario di Mogadiscio con funzione di notaio) del fratello Roberto, dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 2 aprile 1952 dal quale risulta che i concessionari hanno adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 lett. d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che i Sigg. Falletti Dario e Roberto, titolari della concessione di Ha. 118 con il lotto complementare di Ha. 50, accordata con d.g. del 6 giugno 1936, n. 11655 e con il d.g. del 23 ottobre 1937, n. 13061, hanno adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto viene loro riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 agosto 1952.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Visto e registrato al n. 705  
li, 6 settembre 1952.

---

DECRETO n. 129 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza n. 5, del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. del 14 febbraio 1940, n. 16686 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato accorda con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 100 sita nel Comprensorio di Genale al Sig. Luporini Umberto;

VISTA la domanda in data 6 febbraio 1951 con la quale il Sig. Luporini Umberto dichiara di avere adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 4 marzo 1952, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;



DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il Sig. Luporini Umberto, titolare della concessione di Ha. 100 accordata con d.g. del 14 febbraio 1940, n. 16689, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 3 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
Canino

Visto e registrato al n. 790  
li, 22 settembre 1952.

---

DECRETO n. 130 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza n. 5, del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. n. 14074 dell'11 luglio 1938 che accorda, con contemporaneo trasferimento della proprietà, al Sig. Ottaviani Cesare una concessione agricola di Ha. 50 nel territorio di Afgoi, successivamente ampliata a complessivi Ha. 100 con d.g. n. 17595 dell'11 novembre 1940;

VISTO il d.g. n. 14972 del 9 gennaio 1939 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede al predetto concessionario un lotto di Ha. 50 per bananeto nel Comprensorio agricolo di Genale;

VISTA la domanda in data 16 aprile 1951 con la quale la Sig.ra Ida Schultze vedova Ottaviani, in proprio ed avvalendosi della procura a rogito notaro Medica Guglielmo di Genova, rep. n. 13761, chiede il trasferimento « mortis causa » della titolarità dell'azienda e del lotto complementare, intestati al defunto Sig. Ottaviani Cesare, in favore proprio e delle Signore Maria Ottaviani fu Cesare in Campi e Roberta Ottaviani fu Cesare in Testa; con l'impegno di osservare tutti gli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione;

VISTO l'atto di notorietà in data 6 febbraio 1951 dal quale risulta che il Sig. Cesare Ottaviani è deceduto in Genova il 21 novembre 1950 senza lasciare testamento e sono quindi sue eredi le uniche figlie Maria Ottaviani in Campi e Roberta Ottaviani in Testa, unitamente alla Signora Ida Schultze ved. Ottaviani, per la parte a ciascuna spettante per successione intestata;

VISTO l'atto in data 19 febbraio 1951 col quale le eredi dichiarano di accettare tale eredità;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

La titolarità dell'azienda agricola di Ha. 100 in Afgoi e del lotto bananeto di Ha. 50 in Genale, è trasferita « mortis causa » alle eredi Maria Ottaviani in Campi e Roberta Ottaviani in Testa, con annotazione di usufrutto a favore della Signora Ida Schultze ved. Ottaviani, alle medesime condizioni del disciplinare di concessione.

Mogadiscio, li 8 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Caniro**

Visto e registrato al n. 789  
li, 22 settembre 1952.

DECRETO n. 131 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza n. 5, del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. 11 aprile 1936, n. 11505 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 297, sita nel Comprensorio di Genale ai F.lli Urbinati;

VISTO il d.g. dell'11 aprile 1936, n. 12427 che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 20 marzo 1951 con la quale il Sig. Briata Raimondo, procuratore dei F.lli Urbinati, giusta procura n. 10341 di rep, in data 13 novembre 1945, dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 31 marzo 1951 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che i Sigg. F.lli Urbinati, titolari della concessione di Ha. 297, con il lotto complementare di Ha. 50, accordata con d.g. 11 aprile 1936 n. 11505 e con il d.g. 11 aprile 1936 n. 12427, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 10 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 791  
li, 22 settembre 1952.

DECRETO n. 132 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATO che, in forza della propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1952, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia lenorme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, ed al d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. n. 10484 del 12 ottobre 1934, col quale veniva accordata al Sig. Gino Grazioli la rinnovazione, con contemporaneo trasferimento della proprietà, della concessione di Ha. 165,2980 nella Residenza di Vittorio d'Africa;

VISTO il d.g. n. 12297 in data 19 gennaio 1937, che concedeva al Sig. Grazioli Gino un appezzamento di terreno di Ha. 50 quale lotto bananeto;

VISTA la domanda dei Sigg. Franchi Aldo e Luporini Umberto, in data 19 luglio 1951, con la quale chiedono che la titolarità della concessione e del lotto per bananeto, in virtù dell'atto di compravendita in data 18 febbraio 1950, n. 4860 di rep. a rogito del Sig. Amoroso Fulvio, Notaro della Somalia, venga mutata in loro favore;

VISTO l'atto di compravendita in data 18 febbraio 1950, n. 4860 di rep., autorizzato con nota Tre/8-50 dell'Amministratore Capo della Somalia in data 31 gennaio 1950;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

In forza dell'atto di compravendita che col presente decreto si approva, la titolarità della concessione agricola n. 48 e relativo lotto per bananeto accordati rispettivamente con d.g. 10484 del 12 ottobre 1934 e d.g. 12297 del 19 gennaio 1937 al Sig. Grazioli Gino, viene trasferita in favore dei Sigg. Franchi Aldo e Luporini Umberto, coi medesimi termini, obblighi e condizioni del disciplinare di concessione approvato con d.g. 3 settembre 1931 n. 8755 e dell'atto aggiuntivo per bananeti approvato con d.g. 27 febbraio 1936, n. 1143. Mogadiscio, li 13 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
Canino

Visto e registrato al n. 787  
li, 22 settembre 1952.

DECRETO n. 133 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia, in quanto applicabili, le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. del 31 luglio 1933 n. 9932 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 181,7000, sita nel Comprensorio di Genale, ai Sigg. Giovando, Novaria e Trucano;

VISTO il d.g. del 4 agosto 1937, n. 12821 che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda ai detti concessionari, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 17 agosto 1951 con la quale il Sig. Trocelli Cesare, nella sua qualità di procuratore dei Sigg. Giovando-Novaria e Trucano, giusta procura n. 5864 di rep. a rogito Francesco Pierro notaio di Mogadiscio e n. 5335 di rep. a rogito notaio Amoroso Fulvio di Mogadiscio, dichiara che i titolari hanno adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTI i verbali di accertamento in data 25 gennaio 1952, dai quali risulta che i concessionari hanno adempiuto agli obblighi dei disciplinari fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 - comma d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che i Sigg. Giovando, Novaria e Trucano, titolari della concessione di Ha. 181,7000 con il lotto complementare di Ha. 50, accordata con d.g. del 31 luglio 1933 n. 9932 e con il d.g. 4 agosto 1937, n. 12821, hanno adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto viene loro riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 18 settembre 1952.

L'AMMINISTRATORE  
**Fornari**

Visto e registrato al n. 786  
li, 22 settembre 1952.

---

DECRETO n. 134 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 1 del 2 gennaio 1952 con il quale il Capitano Ftr. Ramunni Francesco veniva nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO che il predetto Ufficiale è prossimo al rimpatrio e che pertanto occorre provvedere alla nomina di altro giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sua sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 15 settembre 1952 il Capitano Ftr. Cataldo Vincenzo è nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sostituzione del Capitano Ftr. Ramunni Francesco.

Mogadiscio, li 9 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 753  
li 16 settembre 1952.

DECRETO n. 135 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 1 del 2 gennaio 1952 con il quale il Capitano A.A.r.n. Pilota Bianchini Giuseppe veniva nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO che il predetto Ufficiale è prossimo al rimpatrio e che pertanto occorre provvedere alla nomina di altro giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sua sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 15 settembre 1952 il Capitano in s.p.e. Pilota Marani Ezio è nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sostituzione del Capitano A.A.r.n. Pilota Bianchini Giuseppe.

Mogadiscio, li 14 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE

**Canino**

Visto e registrato ai n. 75

li, 22 settembre 1952.

DECRETO n. 136 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 relativa alle norme giuridiche in vigore nel Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 3 del Proclama n. 24 in data 7 luglio 1943 sul controllo dei prezzi, che prevede la nomina di un Controllore dei Prezzi;

VISTO il proprio decreto n. 103 del 1° luglio 1952 relativo alla nomina del Cons. di Gov. di II classe dr. Manconi Arcangelo, a Controllore dei Prezzi;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere alla nomina del Cons. di Gov. di I classe dr. Carnevali Giulio, rientrato dal congedo ordinario, a Controllore dei Prezzi;

DECRETA :

Art. 1.

Il Consigliere di Governo di I classe dr. Carnevali Giulio, Reggente l'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro, è nominato Controllore dei Prezzi con decorrenza dal 1° settembre 1952, in sostituzione del Consigliere di Governo di II classe dr. Manconi Arcangelo.

Art. 2.

Il Controllore dei Prezzi è autorizzato a delegare i poteri conferitigli dal Proclama n. 24, citato nelle premesse, ai Commissari Regionali, ai Residenti e al Commissario del Municipio di Mogadiscio, nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Mogadiscio, li 6 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 749  
li, 15 settembre 1952.

DECRETO n. 137 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'ordinanza n. 28 di rep. in data 23 dicembre 1951 relativa alla costituzione del Consiglio economico della Somalia;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del segretario del Consiglio economico, ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza n. 28 precitata;

SENTITO il parere del Presidente del Consiglio economico, di cui al telegramma in data 10 settembre 1952;

DECRETA :

A decorrere dal 12 settembre 1952, il dr. Bartolucci Athos viene nominato segretario del Consiglio economico della Somalia.

Mogadiscio, li 12 settembre 1952.

L'AMMINISTRATORE  
**Fornari**

Visto e registrato al n. 750  
li, 15 settembre 1952.

DECRETO n. 138 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 13 di rep. del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 26 febbraio 1952 dall'autocotono Hassan Mohamed Ali intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località situata a Km. 1 ad est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio tecnico preposto;

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Hassan Mohamed Ali è accordato di esercire una cava di pietrame situata a Km. 1 ad est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente decreto.

Mogadiscio, li 15 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Canino

Visto e registrato al n. 530  
li, 24 aprile 1952.

---

DECRETO n. 139 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'Ordinamento Sanitario per le colonie approvato con r.d. 20 marzo 1933, n. 702;

VISTO il d.g. n. 12027 in data 20 novembre 1936, relativo all'istituzione del servizio veterinario di confine e di porto presso le dogane di Mogadiscio, Merca e Chisimaio;



RITENUTA la necessità di coordinare le disposizioni esistenti e di disciplinare la materia relativa al pagamento dei diritti per vaccinazioni ed inoculazioni veterinarie, e per prestazioni veterinarie in genere;

DECRETA:

Art. 1.

La esazione dei diritti per prestazioni veterinarie eseguite dall'A.F.I.S. rimane stabilita nelle seguenti misure:

a) Inoculazioni contro la tripanosi:	
— per ogni cammello adulto	So. 7,00
— per ogni cammello piccolo	» 3,50
— per ogni bovino od equino, di qualsiasi età	» 3,50
— per ogni caprino od ovino, di qualsiasi età	» 1,00
b) Vaccinazioni contro la peste bovina:	
— per ogni bovino, di qualsiasi età	» 1,00
c) Vaccinazioni antirabbiche dei cani:	
— per ogni cura completa di due iniezioni	» 10,00

Art. 2.

La esazione dei diritti per visite veterinarie ai confini di terra e di mare, eseguite dai veterinari dell'A.F.I.S., sia all'importazione che all'esportazione, rimane stabilita nelle seguenti misure:

— bovini (per ogni capo adulto)	So. 5,00
— vitelli (per ogni capo)	» 2,00
— cammelli (per ogni capo adulto)	» 5,00
— cammelli (per ogni capo piccolo)	» 2,00
— ovini e caprini (per ognuno)	» 0,50
— suini adulti (per ognuno)	» 10,00
— suini lattanti o piccoli (per ognuno)	» 5,00
— animali esotici in genere (ognuno)	» 10,00
— pollame vivo o morto (al quintale)	» 10,00
— carni fresche, conservate, salate o comunque preparate (al quintale)	» 5,00
— grassi, strutto, burro fresco o sciolto (al quintale)	» 2,00
— pesce marinato, secco, salato, sott'olio o comunque preparato (al quintale)	» 2,00
— peli, setole, crini (al quintale)	» 5,00

Art. 3.

I diritti riscossi ai sensi del presente decreto, saranno versati nell'apposito capitolo del bilancio di entrata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 30 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 809  
li, 29 settembre 1952.

---

DECRETO n. 140 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad essa piena ed intera esecuzione;

VISTO il decreto n. 139 in data 22 novembre 1951 relativo alla concessione di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTO il decreto n. 337462 in data 6 febbraio 1951 col quale il Sig. Mohamed Hirave Giumale veniva autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce in località ad Est del Lazzaretto;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la domanda avanzata dal predetto concessionario il 28 agosto 1952 intesa ad ottenere la revoca della concessione e la restituzione del deposito cauzionale versato alla Residenza di Mogadiscio il 31 gennaio 1951 al n. 300503;

SENTITO il parere dell'Ufficio del Genio Civile;

DECRETA :

Art. 1.

Il Decreto n. 337462 in data 6 febbraio 1951 è revocato.

Art. 2.

La Residenza di Mogadiscio è autorizzata alla restituzione del deposito cauzionale di So. 100 (cento) al Sig. Mohamed Hirave Giumale.

Mogadiscio, li 17 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 86  
li, 27 settembre 1952.

DECRETO n. 141 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il decreto n. 139 in data 22 novembre 1951 relativo alla concessione di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTO il decreto n. 378650 in data 12 luglio 1951 col quale il sig. Ali Abucar Ahmed veniva autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce in località denominata Campo Amhara;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la domanda avanzata dal predetto concessionario il 7 maggio 1952, intesa ad ottenere la revoca della concessione e la restituzione del deposito cauzionale versato alla Residenza di Mogadiscio il 28 giugno 1951;

SENTITO il parere dell'Ufficio del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

Il Decreto n. 378650 di repertorio, in data 12 luglio 1951, è revocato.

Art. 2.

La Residenza di Mogadiscio è autorizzata alla restituzione del deposito cauzionale di So. 100 (cento) al Sig. Ali Abucar Ahmed.

Mogadiscio, li 18 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 807  
li, 27 settembre 1952.

DECRETO n. 142 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il proprio decreto n. 139 di rep. in data 22 novembre 1951 concernente le norme regolamentari relative alla disciplina della concessione e dell'esercizio delle cave di sostanze litoidi e delle fornaci da calce;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare alcune riduzioni all'importo del canone di concessione e di locazione;

DECRETA:

Art. 1.

Gli art. 1 e 3 del Decreto n. 139 di rep. in data 22 novembre 1951 specificato nelle premesse, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 1.) — Chiunque intenda ottenere concessione per l'esercizio di cave e fornaci in terreno demaniale, deve farne domanda in carta legale da So. 0,80 all'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — tramite il Residente competente per Territorio, indicando le generalità, il luogo di nascita del richiedente, la qualità del materiale da estrarre, lo scopo cui detto materiale è destinato e la durata della concessione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1.) la planimetria dell'area richiesta su scala non inferiore a 1:25.000 in sei esemplari dei quali tre bollati come segue:

con So. 1,20	fino a dmq. 14
» » 1,80	» » » 20
» » 2,40	» » » 30
» » 5,40	oltre dmq. 50

2.) un vaglia postale emesso a favore dell'Ufficio Tasse e Affari per i seguenti depositi provvisori:

- a) di So. 150 per la concessione di sole fornaci;
- b) di So. 150 per la concessione di cava di sostanze litoidi, con o senza annesse fornaci, di estensione non superiore a mq. 3000;
- c) di So. 300 per la concessione di cave di sostanze litoidi, con o senza annesse fornaci, di estensione superiore a mq. 3000.

3.) una dichiarazione della Residenza competente per territorio, dalla quale risulti che il postulante ha effettuato il deposito cauzionale di cui al n. 6 del successivo art. 3.) ».

« Art. 3.) — Le concessioni saranno autorizzate sulla base di un disciplinare, redatto in sei esemplari, di cui tre bollati come segue:

a) n. 2 esemplari con bollo da So. 1,20

b) n. 1 esemplare con bollo da So. 0,80,

sottoscritto dal richiedente e contenente le seguenti disposizioni:

- 1.) il nome della persona cui sarà affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori;
- 2.) l'ubicazione, i limiti e la superficie dell'area in concessione, che non potrà essere comunque superiore a mq. 10.000;
- 3.) le prescrizioni da osservarsi nello sfruttamento delle cave e delle fornaci a tutela dell'incolumità delle persone e dell'interesse pubblico;
- 4.) la facoltà dell'Amministrazione di acquistare i prodotti della concessione, compatibilmente con le esigenze del concessionario, ad un prezzo inferiore del 10 % a quello corrente sul mercato;
- 5.) l'obbligo per il concessionario di rendere noti, entro giorni dieci all'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — le eventuali variazioni del direttore e del sorvegliante dei lavori;

6.) l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale di So. 100,20, di pagare la tassa di concessione governativa di So. 24,20 e di pagare l'annuo canone per la coltivazione del giacimento e quello per l'affitto del terreno demaniale secondo la seguente tabella:

ESTENSIONE	CANONE ANNUO DI			
	COLTIVAZIONE		AFFITTO	
Fino a mq. 1.000	So.	80	So.	50
» » » 2.000	»	100	»	70
» » » 3.000	»	120	»	90
» » » 5.000	»	200	»	150
» » » 7.000	»	240	»	170
» » » 10.000	»	280	»	220

Fermo restando ogni altro obbligo relativo alla concessione, il concessionario che limiti la sua attività alla lavorazione delle sostanze litoidi, senza esercitare quella estrattiva, è tenuto a pagare il solo canone di locazione del terreno demaniale nella misura massima fissata per ciascuna estensione nella presente tabella ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. I canoni delle concessioni di cave di sostanze litoidi, con o senza fornaci, già rilasciate, saranno corrisposti nella misura fissata nei rispettivi disciplinari per i semestri maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Mogadiscio, li 20 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canio**

Visto e registrato al n. 805  
li, 27 settembre 1952.

DECRETO n. 143 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTI i propri decreti 12 aprile 1950, n. 10 e 23 aprile 1951, n. 50, rela-

tivi alla designazione del Dott. Francesco Troise — ed in sua assenza od impedimento del Dott. Giulio Bausano — a ricevere i contratti dell'A.F.I.S.;

RITENUTO che i predetti funzionari, a causa di altri incarichi e destinazioni, non possono continuare a svolgere le mansioni suddette, ed è necessario quindi designare a tal fine un altro funzionario;

VISTO l'art. 30 del vigente ordinamento amministrativo-contabile;

DECRETA:

Il Consigliere di Governo di 1<sup>a</sup> Classe Dottor Canavesio Gian Carlo, e nominato Ufficiale rogante per i contratti dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

Mogadiscio, li 29 settembre 1952.

P. L'AMMINISTRATORE  
Canino

Visto e registrato al n. 818  
li, 6 ottobre 1952.

---

DECRETO n. 144 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il r.d. 20 giugno 1935, n. 1638, sull'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, modificato dall'ordinanza n. 7 del 1950;

VISTO l'art. 10 dell'ordinanza n. 11 del 1952;

RITENUTO opportuno emanare le norme complementari per il regolare funzionamento della Sezione di Appello della Corte d'Assise istituita con la predetta ordinanza n. 11 del 1952;

DECRETA:

Art. 1.

Nei giudizi in primo grado della Corte d'Assise, nelle cause in cui uno degli imputati o degli offesi del reato non sia somalo o straniero giuridicamente ad esso equiparabile, siedono come assessori quattro cittadini italiani probi ed onesti e che sappiano leggere e scrivere e due somali o stranieri giuridicamente ad essi equiparabili, probi ed onesti.

Nelle cause in cui tutti gli imputati o gli offesi del reato siano somali o stranieri giuridicamente ad essi equiparabili, gli assessori cittadini italiani sa-

ranno due e i somali o stranieri giuridicamente ad essi equiparabili saranno quattro dei quali almeno due della stessa religione dell'imputato.

Art. 2.

Nei giudizi della Corte d'Assise d'Appello, nelle cause in cui uno degli imputati o degli offesi del reato non sia somalo o straniero giuridicamente ad esso equiparabile, siedono come assessori quattro cittadini italiani probi ed onesti e che abbiano conseguito il diploma della scuola media superiore od altro equivalente, e due somali o stranieri giuridicamente ad essi equiparabili, probi ed onesti.

Nelle cause in cui tutti gli imputati o gli offesi del reato siano somali o stranieri giuridicamente ad essi equiparabili, gli assessori cittadini italiani saranno due e i somali o stranieri giuridicamente ad essi equiparabili saranno quattro dei quali almeno due della stessa religione dell'imputato.

Art. 3.

Sino a quando non sarà diversamente provveduto, le funzioni di Pubblico Ministero presso la Sezione d'Appello della Corte d'Assise, saranno esercitate dal Capo della Procura Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

Mogadiscio, li 30 settembre 1952.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Visto e registrato al n. 820  
li, 6 ottobre 1952.

---

DECRETO n. 145 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso pieno ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. 10 maggio 1937, n. 12548, con il quale veniva trasferita in favore del Dr. Giorgio Damesin la titolarità della concessione agricola di Ha. 382,0285 già concessa con d.g. 27 novembre 1934, n. 10571 al Sig. Valle Giobatta;

VISTO il d.g. 28 settembre 1940, n. 17470, che concedeva al Dr. Damesin Ha. 50 di terreno dei 150 già accordati al Sig. Ghirardini Saverio con d.g. 1° agosto 1939, n. 15918, portando la superficie della concessione Damesin a complessivi Ha. 432,0285;

VISTO il proprio decreto 20 febbraio 1952, n. 127, col quale viene trasferita a favore del Sig. Federico Zannoni la titolarità di parte della concessione Damesin, ceduta con atto pubblico n. 4130 di rep. del 24 giugno 1949 del Notaro della Somalia, riducendo la superficie della concessione Damesin ad Ha. 216;

VISTA la domanda inoltrata il 19 novembre 1951, con la quale viene richiesto il trapasso della titolarità della concessione del Dr. Giorgio Damesin a favore del Sig. Antonio Fantoni, in base all'atto di cessione dell'azienda stipulato in data 19 novembre 1951, n. 6955 di rep., del Notaro della Somalia, approvato dall'Amministrazione Fiduciaria in data 21 novembre 1951 con n. 378820 di prot.;

VISTA la dichiarazione del 19 novembre 1951 con la quale il Sig. Antonio Fantoni accetta tutti gli obblighi e gli oneri imposti dal disciplinare della concessione Damesin;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda di cambio di titolarità;

#### DECRETA:

La titolarità della concessione agricola sita nel comprensorio del Giuba accordata al Dr. Giorgio Damesin con i dd.gg. 10 maggio 1937, n. 12548 e 28 settembre 1940, n. 17470, ridotta ad Ha. 216 col D.A. n. 127 del 20 febbraio 1952, è trasferita al Sig. Antonio Fantoni, alle medesime condizioni dei disciplinari di concessione, nei limiti e confini risultanti dall'atto di cessione 19 novembre 1951, e dal rilievo planimetrico ad esso allegato.

Mogadiscio, li 24 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 814  
li, 3 ottobre 1952.

---

DECRETO n. 146 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni



agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il r.d.l. 8 giugno 1911, n. 820 sulle concessioni agricole;

VISTO il d.g. n. 11593 del 13 maggio 1936 che rinnovava al Sig. Saccani Dante, con contemporaneo trasferimento della proprietà, la concessione di Ha. 128 e are 16, sita nella residenza di Vittorio d'Africa;

VISTO il d.g. n. 12284 del 18 gennaio 1937 che concedeva al predetto Sig. Saccani Dante un appezzamento di terreno di Ha. 50 sulla riva destra dell'Uebi Scebeli, quale lotto aggiuntivo per bananeto;

VISTE le domande dei coniugi Alayuela e Sebastiano Lannutti in proprio e del Sig. Luporini Umberto quale procuratore degli eredi del fu Saccani Dante, datate rispettivamente 6 agosto 1952 e 18 agosto 1952, con le quali chiedono che la titolarità dell'azienda agricola e del relativo lotto aggiuntivo per bananeto del defunto Saccani Dante, in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 7 agosto 1946, n. 9727 di rep. a rogito Giulio Cirri notaio in Firenze e registrato a Mogadiscio il 24 agosto 1949 al n. 138 vol. IV, venga trasferita in contitolarità ai coniugi Alayuela e Sebastiano Lannutti per una metà pro indiviso e per l'altra metà agli Eredi del fu Saccani Dante;

VISTE le procure rilasciate dai Sigg. Natale Saccani, Maria Orlandini e Iolanda Luporini ved. Saccani al Sig. Umberto Luporini e registrate in Mogadiscio addì 14 agosto 1952 rispettivamente ai nn. 147, 145 e 149 degli atti pubblici, vol. 3°;

VISTO il contratto di compravendita stipulato in data 7 agosto 1946, approvato con nota TRE/50/49 dall'Amministratore Capo della cessata B.A.S.;

VISTA la dichiarazione dei coniugi Sebastiano e Alayuela Lannutti, con la quale si impegnano a sottostare a tutti gli obblighi contemplati dal disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento delle domande di cambio di titolarità;

#### DECRETA:

La titolarità della concessione agricola di Ha. 128 e are 16 e del lotto complementare per bananeto di Ha. 50, accordati al Sig. Saccani Dante rispettivamente con dd. gg. n. 11593 del 13 maggio 1936 e n. 12284 del 18 gennaio 1937 e pervenuta, mortis causa, per una metà pro indiviso, a norma dell'art. 7 lettera e) del disciplinare di concessione, agli eredi del defunto Saccani Dante in base dei legittimi titoli, e per l'altra metà ai Sigg. coniugi Alayuela e Sebastiano Lannutti in forza del contratto di compravendita stipulato in data 7 agosto 1946 con il quale acquistarono in parti uguali e pro indiviso la quota di una metà delle aziende del Sig. Saccani Dante, ora defunto, viene trasferita ai Sigg. Eredi del fu Saccani Dante e Sigg. Coniugi Alayuela e Sebastiano Lannutti.

Mogadiscio, li 24 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 815  
li, 3 ottobre 1952.

DECRETO n. 147 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. 12 maggio 1953, n. 9693 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 116 sita nel Comprensorio di Geuale ai Sigg. Maria Angela Di Maria Ved. Mancini e Mario Giuseppe Di Maria;

VISTO il d.g. del 6 febbraio 1937, n. 12326 che, alle condizioni del disciplinare allegato, trasferisce la concessione suddetta, con contemporaneo trasferimento della proprietà, ai Sigg. Giorgio e Francesco Mancini;

VISTA la domanda in data 27 gennaio 1952 con la quale i Sigg. Franco e Giorgio Mancini dichiarano di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiedono la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 12 marzo 1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 comma d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che i Sigg. Franco e Giorgio Mancini, titolari della concessione di Ha. 116, accordata con d.g. n. 12326 del 6 febbraio 1937, hanno adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto viene loro riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 27 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE

Canino

Visto e registrato al n. 816.

li. 3 ottobre 1952.

DECRETO n. 148 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RAVVISATA l'opportunità di istituire un corso di preparazione per coloro che intendono prestar servizio presso gli uffici giudiziari del Territorio;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito in Mogadiscio un corso di preparazione per coloro che intendono prestar servizio presso le cancellerie degli uffici giudiziari del Territorio.

Art. 2.

Possono partecipare al corso gli autoctoni in possesso almeno della licenza elementare o del certificato del terzo corso primario per adulti, ovvero che, attraverso un esame di ammissione, dimostrino di sapere parlare e scrivere correntemente la lingua italiana e araba e che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Con successivo bando saranno precisate le modalità per la ammissione agli esami.

Art. 3.

Il Giudice della Somalia è il direttore del Corso.

Gli incarichi di insegnamento sono affidati con decreto dell'Amministrazione su proposta del Giudice della Somalia a funzionari od impiegati dell'Amministrazione in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore.

Art. 4.

I corsi consistono in lezioni teoriche ed in esercitazioni pratiche

Il corso ha la durata di tre mesi e le lezioni si svolgono di regola nel pomeriggio per un numero complessivo di ore settimanali non inferiori a tre.

Le esercitazioni pratiche si svolgono presso gli uffici del Palazzo di Giustizia, e le lezioni teoriche presso una Scuola in Mogadiscio.

Art. 5.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

- 1.) Nozioni di diritto civile e penale;
- 2.) Elementi di procedura civile e penale;
- 3.) Ordinamento giudiziario della Somalia;
- 4.) Servizi di cancelleria.

Art. 6.

Al termine del corso hanno luogo gli esami.

Le norme per gli esami saranno fissate con decreto dell'Amministratore il quale nominerà anche la Commissione.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di italiano ed in una prova orale su tutte le materie di insegnamento.

**Art. 7.**

Gli insegnanti sono retribuiti mensilmente e col compenso di somali venti mensili per ogni ora settimanale di lezione.

I membri della Commissione di esame vengono retribuiti nella stessa misura e colle stesse modalità previste per gli esami di licenza delle scuole medie.

**Art. 8.**

Le spese per il corso previsto dal presente decreto faranno carico sull'art. 67 bis del bilancio per l'esercizio finanziario 1952/1953.

Mogadiscio, li 30 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE

**Canino**

Visto e registrato al n. 847  
li, 16 ottobre 1952.

---

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**  
**Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro**

---

**DISPOSIZIONE N. 9 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI**

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 136 del 6 settembre 1952;

Sentito il Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 16 ottobre 1952;

**DISPONE:**

A decorrere dal 20 ottobre 1952, i prezzi massimi di vendita del burro in scatola, originario Kenya, restano fissati come segue:

ALL'INGROSSO: franco magazzino grossista Mogadiscio per ogni scatola di gra. 453 netti So. 4,85

AL MINUTO: per ogni scatola di gra. 453 netti So. 5,35

Mogadiscio, li 20 ottobre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
CONTROLLORE DEI PREZZI

**G. Carnevali**

## PARTE SECONDA

---

### SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLTORI DI GENALE (S. A. C. A.)

---

#### Estratto verbale di Assemblea

Il giorno 31 agosto 1952 nella sede sociale di Vittorio d'Africa si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.

E' stato approvato il bilancio dell'esercizio al 30 aprile 1952 con le seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 6.220.220,36
PASSIVO	» 6.197.875,45
Utile d'esercizio	So. 22.344,91

Sono stati nominati:

- 1.) Consigliere di Amministrazione — Sig. Cesare Peraglio.
- 2.) Sindaco effettivo — Sig. Alberto Cattozzo.
- 3.) Sindaco effettivo — Col. Camillo Giorio.
- 4.) Sindaco supplente — Dr. Lelio Leccisi.
- 5.) Sindaco supplente — Sig. Gino Capone.

A Vice Presidente viene confermato il Sig. Lorenzo Chiatellino che ritira le già presentate dimissioni.

Sulla parte straordinaria l'Assemblea ha deciso di demandare al Consiglio di Amministrazione la nomina di una Commissione che è incaricata di studiare le modifiche, da apportare allo statuto, che poi verranno sottoposte all'approvazione di una nuova assemblea straordinaria da convocare.

Mogadiscio, li 1° ottobre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA  
L. Ferrara

## COMPAGNIA DEL COTONE — MOGADISCIO

---

### Estratto verbale Assemblea Straordinaria

Il giorno 20 settembre 1952, in Mogadiscio, si è riunita l'Assemblea Straordinaria della Compagnia del Cotone, per discutere sul seguente o.d.g.: « Modifica all'art. 20 dello Statuto Sociale — Varie ».

L'Assemblea, all'unanimità ha modificato l'art. 20 dello Statuto Sociale sostituendo la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 aprile di ogni anno al 30 settembre di ogni anno. L'art. 20 resta pertanto così modificato:

« L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 30 settembre 1952 ».

Il relativo verbale è stato omologato dal Giudice della Somalia con suo decreto in data 22 settembre 1952.

Mogadiscio, li 29 settembre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA  
L. Ferrara

---

## SOCIETA' ANONIMA BESSE & CO. LTD.

---

### AVVISO

La Società Anonima Besse & Co. (Aden) Ltd. nella sua Sede Centrale in Krater Aden il 1° aprile 1952, a mezzo del Consiglio dei Direttori, ha deliberato la costituzione di una succursale in Mogadiscio e nei territori già conosciuti come Somalia Italiana nominando quali Procuratori congiuntamente e separatamente i signori Gandalal Wrajfal Bavishi e Patrick Theobald Fforde. La deliberazione suddetta è stata omologata con decreto del Giudice della Somalia in data 5 agosto 1952.

Mogadiscio, 16 settembre 1952.

IL CANCELLIERE  
Arredi

---

## UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

---

### AVVISO

Con decreto in data 13 settembre 1952, il Giudice della Somalia, su istanza di James L. Crump, ha pronunciato l'ammortamento del certificato n. 135 per n. 20 azioni della Società Agricola Italo Somala, autorizzando la Società stessa all'emissione di altro certificato, dopo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, purchè nel frattempo non sia stata fatta opposizione da parte del detentore.

Mogadiscio, li 13 ottobre 1952.

## UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

---

### AVVISO

Con decreto 13 settembre 1952 il Giudice della Somalia ha pronunciato l'ammortamento del libretto di piccolo risparmio libero al portatore aperto presso il Banco di Roma Filiale di Mogadiscio, portante il n. 25997, per So. 1000,— intestato a Olivieri Francesco, Residente di Lugh Feriandi, ed ha autorizzato il Banco di Roma Filiale di Mogadiscio ad emettere duplicato dopo 90 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, 25 settembre 1952.

IL CANCELLIERE  
Arredi

---

### SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Anonima con sede sociale al Villaggio Duca Abruzzi (Somalia)  
Capitale versato So. 640.000

---

Dal verbale di adunanza 20 giugno 1952 del Consiglio di amministrazione della predetta società (depositato in atti del sottoscritto Notaro Dott. Luigi Cassanello residente in Genova in data 22 settembre 1952 e registrato a Genova ufficio registro atti pubblici lo stesso giorno al n. 5450) risulta che il Consiglio stesso ha delegato al Dottor Ferdinando Bigi, Direttore della consociata Società S.A.I.S., la rappresentanza anche della detta « Società Saccarifera Somala », di fronte agli uffici politici, amministrativi e finanziari della Somalia.

Genova, li 25 settembre 1952.

Dott. Luigi Cassanello

---

## AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO AUTORIZZA

Il Sig. Omar Salah Said - Bin Amer - ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 31 agosto 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
dr. A. Manconi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO  
AUTORIZZA

Il Sig. Ali bin Abud Ali - Bel Bahit - ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 31 agosto 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**dr. A. Manconi**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO  
AUTORIZZA

Il Sig. Ahmed Muhsin Abdalla - Azzani - ad esercitare il commercio all'ingrosso in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 31 agosto 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**dr. A. Manconi**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO  
AUTORIZZA

Il Sig. Ali Ibrau Abdio da Bardera ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso la Residenza di Bardera.

Mogadiscio, li 22 luglio 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**dr. A. Manconi**



AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Omar Mohamed Suffi ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Merca.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Merca.

Mogadiscio, li 31 agosto 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**dr. A. Manconi**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Beheth Bin Talib Nassir ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 31 agosto 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**dr. A. Manconi**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

I Sigg. Caputo Luigi e Rucci Giuseppe ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

L'esercizio dell'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale prescritta, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 31 agosto 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**dr. A. Manconi**

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Autorizzazione esercizio commercio d'Importazione e di Esportazione**

Si rende noto che la Società Agricola Commerciale Somalia ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
G. Carnevali

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Azienda per commercio d'Importazione e di Esportazione**

Si rende noto che i Sigg. Cavazzini Luigi e Ferracuti Bruno hanno presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costituzione di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione, in Vittorio d'Africa (Merca).

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
G. Carnevali

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Autorizzazione esercizio commercio all'ingrosso**

Si rende noto che la Società Agricola Commerciale Somalia ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Azienda per commercio d'Importazione e di Esportazione**

Si rende noto che il Sig. Hagi Mohamed Nur Omar ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costituzione di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione in Merca.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
G. Carnevali

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Azienda per commercio d'Importazione e di Esportazione**

Si rende noto che il Sig. Grassetto Manlio di Mario ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costituzione in Chisimaio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
G. Carnevali

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Impianto industria carni in esclusiva**

Si rende noto che la ditta G. Caramelli ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'impianto in Chisimaio dell'industria per la carne congelata, refrigerata ed in scatola, in esclusiva limitata alla capacità dell'impianto di assorbire la materia prima disponibile in Somalia.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

**AVVISO AD OPPONENDUM**

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 settembre 1951 il sig. Fitaurari Fissehazien Beienè ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 247,85 sito in Bur Acaba nella piazza del mercato, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Lavori Pubblici dell'A.F.I.S., di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni

Mogadiscio, li 7 ottobre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**M. Ciotola**

---

**SOCIETA' AN. COOP. AGRICOLTORI DI GENALE (S.A.C.A.)**

**AVVISO**

**Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria**

Il giorno 16 novembre 1952 alle ore 8,30 in prima convocazione ed il giorno 17 novembre alle ore 8,30 in seconda convocazione, sarà tenuta presso la sede sociale in Vittorio d'Africa l'assemblea generale straordinaria dei soci della S.A.C.A. per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1.) Trasformazione della Società da "Cooperativa" in Società per azioni;
- 2.) Approvazione del nuovo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE  
**Dott. A. Falcone**